

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1355

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORLEO, PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, FRACCHIA, BARGONE, FINOCCHIARO FIDELBO, ORLANDI, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA

Presentata il 5 agosto 1987

Norme a favore delle vittime di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La diffusa speranza che i tragici « anni di piombo » legati al terrorismo siano in via di definitiva estinzione, ha reso possibile — in questa legislatura — una serie di interventi legislativi non più condizionati da una situazione di allarme sociale e politico.

La cosiddetta « uscita dall'emergenza » non è però soltanto il frutto di un diverso modo di amministrare la giustizia, ma diventa, sempre più, un'esigenza collet-

tiva di equilibrio e di riadattamento sociale.

Proprio perché, da parte di tutti è vivamente sentito il bisogno di ritorno alle originarie regole della vita civile, non si possono dimenticare coloro che del terrorismo hanno subito non solo le ansie e le pressioni psicologiche di tutti, ma hanno vissuto in modo diretto e personale i guasti di quegli anni tragici e violenti. È in questo spirito che presentiamo una proposta di modifica alla legge 13 agosto 1980, n. 466.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni commesse per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, subiscano un'invalidità permanente non inferiore al venticinque per cento della capacità lavorativa, è concessa una elargizione rapportata al grado della inabilità entro il limite di lire cento milioni.

2. Ai soggetti di cui al precedente comma che subiscono un'invalidità permanente non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa e che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa, l'elargizione è concessa nella misura di lire cento milioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è altresì concesso, purché l'invalidità permanente sia conseguenza delle azioni indicate nel comma 1, ai soggetti che dalla presente legge o da altre leggi in materia siano indicati come aventi diritto ad elargizione speciale.

4. L'elargizione di lire cento milioni è altresì concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza delle azioni indicate al comma 1 ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con pari riduzione del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.